REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/26 DEL 13.11.2018

Oggetto: **Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e il recupero e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi nel Comune di Settimo San Pietro (CA). Proponente: Società L.A.I. di Lai Antonio & C. SRL. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 101882 del 2018, riferisce che la Società L.A.I. di Lai Antonio & C. SRL, ha presentato, a luglio 2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa al "Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e il recupero e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi nel Comune di Settimo San Pietro (CA)". L'intervento è ascrivibile alle categorie di cui ai punti 7, lett. t) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), e lett. u) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
L'intervento, dal costo stimato pari a 1.145.000 euro, consiste nella realizzazione ed esercizio di un impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi. L'area nella quale si intende realizzare l'impianto ha una superficie di circa 11.000 mq ed è ubicata nel territorio comunale di Settimo San Pietro all'interno della Zona Industriale denominata "Su Pardu", in prossimità della via del Progresso, a una distanza pari a circa 2,8 km dal centro abitato. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti aree distinte:

- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- area di pre-stoccaggio in cui effettuare una verifica visiva dei rifiuti prima dello stoccaggio (R13 e D15) e in cui eseguire, su alcuni rifiuti, le operazioni di recupero (R3-R4-R5-R12); l'area coperta è dotata di pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile (capannone 3);
- aree esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi per categorie omogenee,

adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata impermeabile con una pendenza tale da convogliare le acque meteoriche in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

- un'area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi (esistente capannone 1);
- un'area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi che sottoposti all'azione degli agenti atmosferici potrebbero rilasciare sostanze potenzialmente dannose per la salute dell'uomo o per l'ambiente (capannone 2);
- aree destinate allo stoccaggio delle materie prime seconde (end of waste) per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare le acque meteoriche in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- opportuna viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti, dotata di adeguata pendenza e provvista di apposita rete di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche;
- “area d'emergenza”, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
- rete di raccolta delle acque meteoriche e impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con scarico nella rete della Zona Industriale;
- area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'impianto (manutenzioni, toner, stracci, etc.);
- area dotata di una struttura ad uso ufficio ed archivio per gli addetti alla gestione;
- servizi igienici per il personale;
- recinzione lungo tutto il perimetro.

L'Assessore riferisce che il Servizio della Valutazioni Ambientali, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria con la

proposta di non sottoporre l'intervento alla ulteriore procedura di VIA a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:

1. in relazione al ricadere dell'intervento in aree a pericolosità idraulica Hi1 e, per una minima parte, Hi2 e Hi4, perimetrate nello studio di cui all'art. 8, comma 2 delle NTA del PAI, dovrà essere verificata con l'Autorità competente in materia la necessità di redigere lo studio di compatibilità idraulica e/o lo stralcio della porzione di intervento che ricade in area a pericolosità Hi4;
2. l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà rispettare i criteri contenuti nella Direttiva regionale in materia di “Disciplina regionale degli scarichi” approvata con la deliberazione del 10 dicembre 2008, n. 69/25;
3. in fase di gestione dell'impianto dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti in ambiente Nel caso dovessero verificarsi sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
4. per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, da depositare all'interno del capannone 1:

a. l'area di deposito preliminare dovrà essere chiaramente riconoscibile;
b. il volume massimo consentito per il deposito preliminare dovrà essere, come dichiarato in progetto, pari a 100 m3; inoltre tali rifiuti dovranno essere avviati presso impianti esterni finali entro 6 (sei mesi) dall'accettazione presso lo stabilimento;
c. le operazioni di movimentazione dei big bags, pallets o altro dovranno essere condotte con la massima cautela per ridurre al minimo il rischio di dispersione di fibre in atmosfera;
d. dovranno essere mantenuti sufficienti spazi di manovra attorno ai containers;
e. la concentrazione di fibre di amianto nell'aria dovrà essere monitorata con frequenza minima semestrale, tramite programma di monitoraggio da concordare con il Dipartimento ARPAS competente per territorio;
f. in caso di dispersione accidentale di materiali contenenti amianto dovranno essere adottate opportune procedure di gestione dell'emergenza per l'immediato incapsulamento e ricondizionamento dei rifiuti, la rimozione di detriti per mezzo di aspiratori dotati di filtri assoluti, la nebulizzazione dell'area circostante e il rilevamento della concentrazione di fibre aerodisperse;

5. in sede autorizzativa, di concerto con ARPAS, dovrà essere implementato e definito il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;

6. anche a seguito dei monitoraggi eseguiti in fase di esercizio, dovranno essere adottate, se necessarie, adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso;
7. per ogni eventuale modifica che dovesse intervenire in fase autorizzativa rispetto al progetto preso in esame in sede di verifica, dovrà essere richiesto al Servizio Valutazioni Ambientali il parere circa l'assoggettabilità a nuove procedure in materia di VIA;
8. dovranno essere trasmessi al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo gli elaborati progettuali e gli atti amministrativi che recepiscono le prescrizioni sopradescritte.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato “Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e il recupero e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi nel Comune di Settimo San Pietro (CA)”, proposto dalla Società L.A.I. di Lai Antonio & C. SRL, a condizione che siano rispettate e recepite le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Settimo San Pietro, la Città Metropolitana di Cagliari, il Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio, l'Agenzia regionale del Distretto Idrografico, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà

essere comunicata al Servizio delle Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo motivata richiesta di proroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale	**Il Presidente**
Alessandro De Martini	Francesco Pigliaru